

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RECOARO TERME E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

TITOLO I – Premesse

Art. 1 – L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione ed il ruolo di fondamentale ed insostituibile elemento di crescita umana e civile per una Comunità, svolto da tutte quelle Associazioni e quei Gruppi di volontariato, intese così come specificato all'art. 2 del presente Titolo, che operano sul territorio comunale, e ne sostiene e promuove le attività in vista di un raggiungimento il più possibile efficace degli obiettivi perseguiti.

Art. 2 – Per Associazioni di volontariato vengono intese tutte quelle Associazioni e quei Gruppi, operanti sul territorio comunale di Recoaro Terme senza scopo di lucro ed aventi, quale fine previsto da un proprio specifico Statuto o comunque condiviso, finalità di promozione civile, socio-educativa, sportiva, artistico-culturale, ambientale, intese nel loro più ampio senso.

Art. 3 – L'Amministrazione Comunale di Recoaro Terme disciplina, con il presente Regolamento, i rapporti con le Associazioni ed i Gruppi così come specificati, favorendone il coordinamento al fine di poter realizzare la propria azione di promozione e sostegno in modo programmatico e trasparente, evitando al contempo una dispersione delle risorse e maturando la consapevolezza di un patrimonio condiviso e riconosciuto.

Art. 4 – Il presente Regolamento non disciplina le attività di Associazioni e Gruppi di Volontariato relativamente a tutte quelle iniziative aventi prevalente carattere di promozione ed animazione turistica.

Art. 5 – Il Comune di Recoaro Terme, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalle Leggi e dai regolamenti, riconosce, valorizza e promuove il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni degli organi della civica Amministrazione, garantendo al tal fine l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione (eccetto quella dichiarata riservata dalla legge) e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti di interesse generale.

Art. 6 – L'Amministrazione Comunale riconosce la piena autonomia organizzativa ed operativa di ogni singola Associazione o Gruppo, fermi restando gli obblighi previsti da Leggi o Regolamenti relativi alla concessione di servizi pubblici, concessioni, autorizzazioni e la propria funzione di garante della pubblica sicurezza e salute, nonché del più ampio pubblico interesse.

TITOLO II – Finalità.

Art. 1 – Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende realizzare uno strumento operativo che consenta di:

1. Promuovere e sostenere la creazione di organismi di partecipazione aventi quale propria finalità il coordinamento delle attività di Associazioni e Gruppi operanti in un medesimo ambito di interessi.
2. Coordinare in maniera efficace la propria azione e le proprie istanze di promozione sociale, civile e culturale, con le attività svolte dalle singole Associazioni e Gruppi.
3. Porre in condizione gli Organi e gli Uffici preposti di valutare in modo organico le richieste e le proposte delle stesse Associazioni e Gruppi.

TITOLO III – Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi.

Capo 1 – Albo delle Associazioni e dei Gruppi.

Art. 1 – Istituzione.

1. In attuazione e secondo i fini dell'art. 47 dello Statuto Comunale, è istituito il registro municipale delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato operanti nel territorio comunale.
2. Il Registro, tenuto presso gli Uffici comunali preposti e consultabile a norma di Legge, è composto dalle seguenti Aree di Interesse:
 - a) Associazioni di volontariato civile;
 - b) Associazioni di volontariato socio-educativo;
 - c) Associazioni sportive e polisportive;
 - d) Associazioni artistiche e culturali;
 - e) Associazioni ambientali e venatorie.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione.

1. Per potersi iscrivere nel registro, le Associazioni ed i Gruppi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Rientrare nelle Aree di interesse di cui all'articolo precedente.
 - b) Avere, sul totale degli iscritti, almeno i 2/3 di residenti nel territorio comunale di Recoaro Terme.
 - c) Operare, nel perseguimento dei propri scopi statutari, in maniera costante e prevalente nel territorio comunale di Recoaro Terme.
 - d) Svolgere la propria attività senza scopo di lucro.
2. Non possono essere iscritti nel Registro delle Associazioni di Volontariato i partiti, le Associazioni Sindacali, Professionali e di Categoria, e tutte quelle Associazioni che hanno finalità di tutela economica diretta degli associati.

Art. 3 – Domanda di iscrizione.

1. La domanda dell'Associazione o del Gruppo per essere iscritta/o nel registro deve indicare:

- a) La denominazione;
 - b) I nominativi di coloro che la rappresentano;
 - c) L'oggetto e le finalità sociali;
 - d) L'Area di interesse, connessa con l'oggetto e le finalità.
2. Alla domanda deve essere allegato l'Atto costitutivo e/o lo Statuto propri dell'Associazione o del Gruppo richiedente, oppure l'accordo degli associati, da cui risultino espressamente lo scopo, l'assenza di fini di lucro, la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti a Recoaro Terme aventi i requisiti statutari.

Art. 4 – Iscrizione e cancellazione dal Registro.

1. L'iscrizione nel Registro, previa verifica dei requisiti di cui al precedente art. 2, è curata dall'Ufficio comunale competente e ha durata annuale che sarà automaticamente rinnovata, fatta salva un'eventuale domanda di modifica o di cancellazione e il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa.
2. La mancanza di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione determina il diniego della domanda o, se sopravvenuta, la cancellazione dal registro.
3. Avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione dal registro è ammesso il ricorso nei termini di Legge.

Art. 5 – Variazione dei dati di iscrizione.

1. Le Associazioni e i Gruppi iscritti nel registro devono comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di cui al precedente art. 3 punto 1.

Capo 2 – Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi.

Art. 1 – Costituzione delle Consulte.

1. Le Associazioni ed i Gruppi di volontariato operanti sul territorio comunale possono aggregarsi tra loro, all'interno delle rispettive aree di interesse di cui all'art.1 Capo 1 del presente Titolo, venendo così a costituire delle Consulte, intese quali organismi di partecipazione ai sensi dell' art. 46 dello Statuto Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale considera l'aggregazione di Associazioni e Gruppi in Consulte quale principale e più efficace strumento in vista di una migliore gestione delle risorse nonché di una programmazione di attività strutturate ed incisive.
3. Le Consulte rappresentano le istanze e le attese delle Associazioni aggregate nei confronti dell'Amministrazione Comunale; hanno altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa comunale relativa alle proprie competenze, determinate dall'area di interesse delle singole Associazioni aderenti e svolgono specifiche funzioni di coordinamento, organizzazione, sviluppo e promozione delle attività programmate dalle singole Associazioni / Gruppi.

Art. 2 – Composizione delle Consulte.

1. Le Consulte costituiscono per ogni Area di Interesse, sono formate da un componente effettivo per ciascuna Associazione aggregata, designato dalla stessa fino a nuova designazione. Ogni Associazione può designare, oltre al componente effettivo, due componenti supplenti che, secondo l'ordine di designazione, sostituiscono, anche nel diritto di voto, il componente effettivo assente, impedito o mancante.
2. I componenti devono essere residenti a Recoaro Terme ed i loro nominativi sono comunicati al Sindaco.

Art. 3 – Costituzione e insediamento delle Consulte.

1. Le Associazioni ed i Gruppi che costituiscono una Consulta devono darne comunicazione scritta al Sindaco, il quale riconosce la costituzione della Consulta e convoca e presiede la prima riunione della stessa per l'elezione del Presidente.
2. Ai fini delle successive elezioni del Presidente di ciascuna Consulta, il Presidente uscente provvede per gli adempimenti di cui al comma 1, ultimo periodo.

Art. 4 – Presidente di Consulta.

1. Il Presidente viene eletto per un triennio.
2. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
3. Il Presidente resta in carica per tre anni e decade se viene sfiduciato dalla maggioranza dei componenti, anche se l'Associazione che l'ha designato receda dalla Consulta o designi un altro componente.
4. Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente, designato dallo stesso Presidente nel corso della prima riunione in assemblea della Consulta.

Art. 5 – Sedute di Consulta.

1. Ogni Consulta può redigere al proprio interno un apposito Regolamento che ne disciplini le cariche sociali, le modalità elettive e di funzionamento, l'attività, ispirandosi comunque sempre ai principi della democrazia e della trasparenza.
3. Le Consulte vengono convocate in assemblea dai rispettivi Presidenti, secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti ove esistenti, ovvero secondo modalità comunque stabilite all'interno delle Consulte stesse.
4. Il Sindaco può chiedere la convocazione per ciascuna Consulta costituitasi o convocarla direttamente in caso di particolari, specifiche esigenze.
5. Lo svolgimento delle funzioni di componente, Segretario, Presidente nonché di ogni altra carica prevista dal Regolamento della Consulta, ove esistente, o comunque definita, viene svolto a titolo gratuito.
6. Di ogni riunione di Consulta dovrà essere tenuto un apposito verbale da trasmettere all'Ufficio Comunale competente.
7. La sede di riunione delle Consulte può essere individuata in un locale di proprietà comunale assegnato per l'esercizio delle funzioni proprie alle Consulte stesse.

Art. 6 – Decadenza delle Consulte o dei loro Presidenti.

1. Il Sindaco, in caso di mancato funzionamento o di violazione delle norme del presente Titolo, può dichiarare decaduta una Consulta previa diffida.

TITOLO V – Programmazione delle Attività

Art. 1 – Le Associazioni ed i Gruppi di Volontariato, riuniti o meno in Consulte, dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un documento di programmazione con la specifica di quelle iniziative per le quali vengono richiesti patrocinio, assistenza e/o contributi a titolo ordinario.

Art. 2 – Al fine di garantire la massima trasparenza, l'Amministrazione Comunale convoca in Assemblea, entro il 28 febbraio di ogni anno, tutte le Associazioni ed i Gruppi di volontariato operanti sul territorio comunale. In tale occasione le stesse Associazioni e Gruppi verranno informati sulle linee programmatiche dell'Amministrazione, relativamente alle rispettive aree di pertinenza, sulle risorse economiche loro destinate nel Bilancio di Previsione per l'anno in corso e verrà inoltre loro comunicato il programma delle iniziative ammesse a contributo tenendo conto delle richieste pervenute.

Art. 3 – Debitamente informate sulle attività programmate dall'Amministrazione Comunale, le singole Associazioni ed i Gruppi di Volontariato dovranno compilare una apposita scheda, dove potranno indicare a quali delle attività intendono aderire e consegnarla al competente Ufficio, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4 – Nell'erogazione dei contributi verranno privilegiate le richieste organiche presentate attraverso le Consulte, tenendo conto delle disponibilità di Bilancio. In maniera subordinata, le eventuali richieste presentate da singole Associazioni e/o Gruppi verranno valutate tenendo conto del loro specifico interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati in fase di programmazione dagli assessorati competenti.

Art. 5 – L'Amministrazione Comunale offrirà alle Consulte idonei spazi di pubblicità per le attività programmate sui propri mezzi di informazione.

TITOLO VI – Concessione contributi economici.

Capo 1 – Rinvio.

Art. 1 – Relativamente alla concessione di contributi economici ad Associazioni e Gruppi di volontariato, così come specificati al Titolo I art. 2, il presente Regolamento rinvia al "Regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati",

approvato con delibera CC n. 75 del 06.07.93 e modificato con Delibera CC n. 97 del 15.10.93.

Art. 2 – Così come specificato nel Regolamento sopra citato, la partecipazione finanziaria del Comune alle iniziative programmate e realizzate da Associazioni e Gruppi di volontariato, si articola in contributi di tipo:

a. Ordinario – Annuale.

Concesso sulla base del documento di programmazione presentato da Associazioni, Gruppi e Consulte, così come indicato al precedente titolo V art. 1, è la forma privilegiata dall'Amministrazione Comunale, che intende così incentivare una organica programmazione delle attività e delle iniziative da parte delle stesse Associazioni e Gruppi.

b. Ordinario – su Convenzione.

La Giunta Comunale si riserva di stipulare Convenzioni per la concessione di locali, servizi, benefici economici ad Associazioni, Gruppi e Consulte, i cui termini verranno stabiliti per ogni singolo caso nel rispetto generale di quanto previsto da Leggi e Regolamenti.

c. Straordinario.

Per eventuali richieste di contributo relative alla realizzazione di iniziative particolari o per interventi di carattere eccezionale, la Giunta Comunale potrà, di volta in volta, valutare le domande stesse e contribuire alla loro realizzazione a parziale copertura delle spese ammesse.

d. Patrocinio gratuito.

L'Amministrazione Comunale potrà partecipare direttamente alle iniziative proposte in ciascuno dei settori di intervento considerati dal presente Regolamento, concedendo il proprio patrocinio gratuito con la concessione di spazi pubblici, assistenza tecnica, materiali e locali di proprietà comunale.

Capo 3 – Modalità di erogazione.

Art. 1 – Le richieste di contributo ordinario annuale dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e dovranno contenere, così come le richieste di contributo straordinario, i seguenti dati fondamentali:

- a. I dati anagrafici e fiscali del richiedente;
- b. Una relazione dettagliata delle iniziative proposte;
- c. Un breve quadro economico con la previsione di spesa relativa alle iniziative elencate.

Art. 2 – Per ciascun esercizio annuale la Giunta Comunale, sulla base dei fondi stanziati negli appositi capitoli di Bilancio nonché sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre, predispone un programma di iniziative ammesse a contributo, specificando natura e importi dei contributi stessi e riservandone una quota, sul totale disponibile, per gli interventi straordinari.

Il Programma così predisposto verrà comunicato alle Associazioni ed ai Gruppi in occasione della riunione effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno a Bilancio di Previsione approvato, nonché ai Responsabili dei Servizi per la successiva adozione dei provvedimenti relativi.

Art. 3 – L'Amministrazione Comunale, nell'esame delle domande di contributo presentate, terrà conto dei seguenti criteri:

- a. Disponibilità di Bilancio;
- b. Numero delle domande presentate;
- c. Finalità e consistenza delle iniziative;
- d. Elementi di costo;
- e. Rispondenza delle iniziative proposte agli interessi pubblici e loro compatibilità con gli obiettivi e le attività programmate dall'Amministrazione stessa.

Esaminate le domande sulla base dei criteri riportati, l'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto agli interessati, motivandole, le proprie decisioni in merito alle stesse.

Art. 4 – L'erogazione dei contributi ordinari e straordinari, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di assegnazione, verrà corrisposta ad iniziativa/e avvenuta/e e/o al termine di quelle attività per le quali sono stati chiesti, dietro presentazione di rendiconto su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che si allega sub "B" al presente Regolamento.

Art. 5 – Entro il mese di Dicembre di ogni anno, l'Amministrazione comunica a tutte le Associazioni e ai Gruppi di Volontariato l'ammontare dei contributi concessi nel corso dell'anno, siano essi ordinari, straordinari che su convezione.

TITOLO VII – Disciplina concessione locali comunali.

Capo 1 – Generalità

Art. 1 – Al fine di favorire ed incrementare l'attività associazionistica, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere in uso temporaneo locali e/o impianti di proprietà comunale, secondo le modalità sotto elencate, mediante la stipula di apposite convenzione o mediante il rilascio di concessioni / autorizzazioni, a quelle Associazioni e a quei Gruppi che ne facciano richiesta.

Art. 2 – Locali di proprietà comunale possono essere concessi in uso, mediante convenzione o specifico provvedimento, relativamente alle seguenti necessità di Gruppi od Associazioni:

- a. Svolgimento della normale attività statutaria;
- b. Svolgimento di riunioni od incontri straordinari;
- c. Organizzazione di specifiche attività e/o manifestazioni di interesse pubblico.

Art. 3 – Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di locali comunali esclusivamente in relazione alle Associazioni ed ai Gruppi di Volontariato, così come specificati all'art. 1 Titolo II di questo stesso Regolamento.

Capo 2 – Locali messi a disposizione.

Art. 1 – L'Amministrazione Comunale si farà carico di realizzare e rendere noto, anno per anno, l'elenco dei locali di proprietà eventualmente resisi disponibili e per i quali è possibile presentare domanda di concessione in uso temporaneo.

Art. 2 – I locali disponibili potranno essere concessi in uso:

- a. In via continuativa, mediante apposite Convenzioni, eventualmente rinnovabili, che ne disciplineranno le condizioni di cessione.
- b. Per periodi di tempo determinati, mediante il rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 3 – L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dalle Convenzioni stipulate o di revocare le autorizzazioni concesse, per motivi di sicurezza, igiene o pubblico interesse, oltre che nei casi in cui si verificassero inadempienze nel rispetto dei termini stabiliti dalle singole Convenzioni o Autorizzazioni.

Capo 3 – Modalità di concessione.

Art. 1 – Le Associazioni interessate alla concessione in uso di locali di proprietà comunale, dovranno presentarne domanda scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Le Associazioni titolari di Convenzioni in corso di validità, oltre che allo scrupoloso rispetto delle norme in esse contenute, allo scadere della Convenzione stipulata dovranno presentare, in vista di un'eventuale rinnovo, la domanda di cui all'articolo precedente.

Art. 3 – L'esame delle domande e la successiva approvazione delle Convenzioni e/o Concessioni in uso di locali comunali verrà effettuata in sede di Giunta Comunale, valutando le finalità ed il tipo di attività svolta, nonché il numero degli iscritti alla/alle Associazione/i richiedente/i.

Art. 4 – In sede di stipula delle singole Convenzioni e/o Concessioni e Autorizzazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di indicare le eventuali spese e condizioni di utilizzo a carico dei richiedenti.

Art. 5 – Le decisioni prese in merito alle domande presentate, verranno motivate e comunicate in forma scritta agli interessati, entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse. L'Amministrazione Comunale si riserva di compiere periodici controlli per verificare il rispetto delle condizioni convenute relativamente alle domande ammesse.